N.7518/2011 R.G.
Sent. 2106/2011

43306/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 20 del mese di settembre dell'anno 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

composta dai magistrati

dott. Secondo Libero CARMENINI	Presidente
dott. Filiberto PAGANO	Consigliere
dott. Domenico GENTILE	Consigliere
dott. Antonio PRESTIPINO	Consigliere
dott. Matilde CAMMINO	Consigliere

ha pronunciato in udienza pubblica la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

avverso la sentenza emessa il 19 ottobre 2010 dal Tribunale di Trento

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;

udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

osserva:

Con sentenza in data 15 aprile 2010 il giudice di pace di Mezzolombardo dichiarava [illegible]pevole del reato continuato di ingiuria, minaccia e danneggiamento nonché del reato continuato di ingiuria e minaccia, reati entrambi commessi in Denno il 23 novembre 2008 all'interno del bar di Poli Loretta e originariamente contestati in distinti procedimenti sorti a seguito di ricorsi immediati delle persone offese, e lo condannava, ritenuta la continuazione, alla "*pena pecuniaria complessiva*" di euro 2.500,00 nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili [illegible] [illegible]ui veniva assegnata una provvisionale rispettivamente di euro 5.000,00 ed euro 3.00,00.

Con sentenza in data 19 ottobre 2010 il Tribunale di Trento riformava la predetta sentenza limitatamente alla pena, che veniva ridotta ad euro 420,00 di multa, e confermava le restanti statuizioni.

Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) la mancanza o carenza di motivazione in relazione agli artt.192 e 597 co.1 c.p.p., con particolare riferimento alla rilevanza o attendibilità attribuita alle dichiarazioni testimoniali delle persone offese, costituitesi parte civile, e alla mancata considerazione delle dichiarazioni rese dagli altri testi ([illegible]); in particolare le dichiarazioni delle testi Poli e Holzer divergerebbero nettamente, secondo il ricorrente, quanto al reato di ingiuria ai danni della Poli (la Poli aveva riferito di essere stata offesa con gli epiteti [illegible], mentre secondo l'imputato avrebbe detto [illegible]

2) la violazione degli artt.521 e 522 c.p.p. con riferimento al reato di ingiuria nei confronti della persona offesa [illegible] in quanto il giudice di pace si sarebbe pronunciato su un fatto diverso rispetto a quello descritto nel capo d'imputazione (il fatto che l'imputato avesse sputato sul pavimento del bar, che non trovava peraltro riscontro negli esami testimoniali, era stato infatti riferito solo nel ricorso immediato presentato dalla persona offesa [illegible] la quale tuttavia in sede di esame testimoniale non ne aveva parlato e, comunque, aveva sporto querela solo per il reato di minaccia);

3) l'inosservanza o erronea applicazione dell'art.594 c.p. con riferimento alle frasi asseritamente ingiuriose pronunciate dall'imputato all'indirizzo della persona offesa [illegible]che non erano state confermate dalla teste [illegible]e che comunque, pur essendo maleducate, nel concreto contesto culturale e comunicativo non potevano essere considerate idonee a ledere l'altrui onore;

4) la contraddittorietà e incongruenza della sentenza con riferimento "*alla quantificazione delle statuizioni risarcitorie ed al rimborso delle spese legali*" in favore delle parti civili, spese

determinate nella misura di euro 4.000,00 in ragione della complessità del processo pur essendo l'affermazione di responsabilità fondata solo sulle dichiarazioni delle persone offese che avevano esse stesse determinato dei rinvii per valutare, su invito del giudice, la possibilità di rimettere la querela.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, riguardante essenzialmente il reato di ingiuria ai danni della persona offesa Poli che sarebbe stata apostrofata con le parole "*falsa e stronza*", è manifestamente infondato e, comunque, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Il giudice di appello ha fatto puntuale applicazione, con corretti riferimenti giurisprudenziali, ai principi espressi da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. In particolare il Tribunale di Trento si è adeguato alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se nel caso in cui la persona offesa si sia anche costituita parte civile -e sia, perciò, portatrice di pretese economiche- il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez.I 24 giugno 2010 n.29372, [illegible] sez.I 4 novembre 2004 n.46954, [illegible] sez.VI 3 giugno 2004 n.33162, [illegible] ez.III 27 aprile 2006 n.34110, [illegible] sez.III 27 marzo 2003 n.22848, [illegible] Detto controllo avviene peraltro nell'ambito di una valutazione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. sez.III 22 gennaio 2008 n.8382, Finazzo). Nel caso di specie le divergenze sottolineate dal ricorrente tra la frase offensiva riferita dalla persona offesa e quella riferita dalla teste (persona offesa rispetto ad altra condotta dell'imputato, contestata separatamente) sono state oggetto di attenzione da parte del giudice di appello che le ha tuttavia ritenute "*dettagli meramente lessicali*", con una valutazione logicamente coerente (la aveva comunque confermato che la ra stata definita "*falsa*"). Del resto la Corte rileva che nei motivi di appello (pagina nove) non si negava che l'imputato avesse pronunciato le parole offensive "*falsa e stronza*", ma si sosteneva solo che fossero state rivolte alla sua ex convivente presente sulla soglia del locale.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

la ritenuta valenza offensiva degli epiteti, anche volgari, rivolti pubblicamente alla persona offesa Poli.

Il quarto motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.

Quanto alle "*statuizioni risarcitorie*", la Corte rileva che il giudizio di primo grado si era concluso con una condanna generica al risarcimento dei danni, la cui liquidazione veniva rimessa al giudice civile. Il ricorrente non si duole, peraltro, della liquidazione alle parti civili di somme a titolo di provvisionale.

Quanto all'entità delle spese processuali da rimborsare alla parte civile -liquidate dal giudice di primo grado nella somma di euro 4.000,00 che il giudice di appello ha ritenuto correttamente determinata "*avuto riguardo alla complessità, francamente inusuale, della causa svoltasi innanzi al giudice di pace, protrattasi per numerose udienze e comportante la necessità di escutere numerosi testimoni*"- la Corte osserva che l'assunto difensivo dell'attribuibilità esclusivamente alle persone offese, che non avevano inteso rimettere le querele, della durata del processo non è sostenuto da specifici riferimenti a condotte dilatorie delle parti civili e che comunque il ricorrente non contesta l'oggettiva e "*inusuale*" complessità del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Roma 20 settembre 2011

il cons. est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 24 NOV 2011

IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli